

Rapporto di minoranza

numero

data

Dipartimento

21 marzo 2014

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

**della Commissione speciale tributaria
sull'iniziativa parlamentare 27 settembre 2010 presentata nella forma
generica da Matteo Pronzini per la modifica della Legge tributaria
(abolizione dell'imposizione globale secondo il dispendio per i cittadini
esteri)**

1. COSA CHIEDE L'INIZIATIVA

L'iniziativa in oggetto postula l'abrogazione del privilegio fiscale ancorato al cpv. 2 dell'art. 13 della Legge tributaria (LT) e meglio l'iniziativa chiede l'abolizione dell'imposizione globale secondo il dispendio.

2. LA PROPOSTA CANTONALE È L'ESPRESSIONE DI UNA CRESCENTE VOLONTÀ POPOLARE DI UGUAGLIANZA FISCALE

L'iniziativa parlamentare di Matteo Pronzini, non è un atto isolato. Essa si iscrive nel contesto di analoghe iniziative sia a livello cantonale che federale. Tutte rispondono alla crescente insofferenza della popolazione nei confronti di un privilegio fiscale, qual è l'imposizione forfettaria.

A livello federale, l'iniziativa popolare denominata "Basta ai privilegi fiscali dei milionari (Abolizione dell'imposizione forfettaria)", **sostenuta da 103'012 firme** (depositate il 19 ottobre 2012) con cui si chiede di iscrivere nella Costituzione federale il testo seguente

Art. 127 cpv. 2bis (nuovo)

I privilegi fiscali a favore delle persone fisiche sono inammissibili. L'imposizione secondo il dispendio è vietata.

verrà presto sottoposta al voto di popolo e cantoni. Benché Consiglio federale (Messaggio del 26 giugno 2013¹) e Parlamento federale propongono di respingerla il risultato del voto non è per nulla scontato, anzi. Negli ultimi anni si è delineata una chiara coscienza popolare avversa ai privilegi fiscali. Ne è testimone anche il numero dei Cantoni che hanno abolito la tassazione forfettaria o ne hanno inasprito le condizioni.

A livello cantonale, 5 Cantoni l'hanno abolita. Dopo il Cantone di Zurigo, nel 2009, la tassazione sul dispendio è stata abolita in altri 4 Cantoni, e meglio Sciaffusa, Basilea Campagna, Basilea Città e Appenzello esterno.

¹ FF 2013 4659

Altri 7 Cantoni hanno inasprito la procedura. Berna, Glarona, Lucerna, Nidvaldo, San Gallo, Turgovia e Ticino² hanno innalzato, alternativamente o cumulativamente, il dispendio minimo imponibile, i metodi indiretti per la determinazione del reddito imponibile, e anche l'aumento della base contributiva relativa alla sostanza.

A questi 12 Cantoni, che già hanno abolito o inasprito le condizioni dell'imposta forfettaria, **si aggiungono anche i Cantoni di Obvaldo e Zugo dove è pendente una iniziativa analoga a quella in discussione.**

Nel Cantone di Ginevra il popolo sarà presto chiamato alle urne per decidere se accogliere l'iniziativa lanciata dal Partito socialista, denominata: «Pas de cadeaux aux millionnaires: Initiative pour la suppression des forfaits fiscaux».

Il crescente malumore della popolazione si è fatto sentire **anche a Palazzo federale**, tanto che Consiglio federale e parlamento hanno adottato la nuova Legge federale sull'imposizione secondo il dispendio del 28 settembre 2012, che in sostanza inasprisce l'istituto dell'imposizione secondo il dispendio:

- innalza i metodi indiretti per determinare il dispendio;
- aumenta il reddito minimo imponibile a CHF 400'000;
- porta ad una maggiore armonizzazione tra i Cantoni;
- tiene conto dell'imposta sulla sostanza;
- non permettere più ai cittadini svizzeri provenienti dall'estero di beneficiarne.

Secondo il nuovo disposto della LAID, articolo 72q, i Cantoni devono adeguare la loro legislazione entro il 1.1.2016 (entrata in vigore del nuovo testo LAID il 1.1.2014, con adeguamento nelle leggi cantonali entro 2 anni). Per le tassazioni globali esistenti è previsto un periodo transitorio di 5 anni.

Per il momento il Cantone Ticino ha aumentato il dispendio minimo imponibile (passato da CHF 300'000 a CHF 400'000), mentre tutte le altre condizioni, sono rimaste invariate, in attesa, così scrive il CdS nel Messaggio 6853, di conoscere l'esito della votazione sull'iniziativa federale per l'abolizione della tassazione globale.

3. L'IMPOSIZIONE FORFETTARIA È UN PRIVILEGIO FISCALE

L'imposizione globale corrisponde ad un privilegio o sconto fiscale. Invece di pagare le imposte come tutti gli altri contribuenti (sul reddito e sulla sostanza), il globalista paga un fisso sulla base del dispendio, ovvero delle spese annuali, corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone che vivono in Svizzera (rispettivamente in Ticino) a suo carico.

Dalla base imponibile sono esclusi i redditi conseguiti all'estero - che il globalista non ha l'obbligo di dichiarare - così come la sostanza detenuta all'estero.

Il forfait fiscale si calcola in funzione del dispendio del beneficiario, ritenuto però un minimo di CHF 400'000.

² Messaggio 6853 del Consiglio di Stato (2 ottobre 2013)

4. LE TANTE RAGIONI PER ABOLIRE L'IMPOSIZIONE GLOBALE

Qui di seguito si riassumono gli argomenti principali a favore dell'iniziativa in discussione.

4.1 Disparità di trattamento

Chi beneficia dell'imposizione forfettaria è trattato diversamente da un contribuente tassato in via ordinaria, con una situazione reddituale e patrimoniale analoga al globalista. Mentre il contribuente imposto in via ordinaria è tassato su tutti i redditi ed i capitali, il globalista è tassato forfettariamente su una parte soltanto dei suoi redditi. Ne consegue che per il globalista la pressione fiscale è di regola minore rispetto a quella riservata al contribuente tassato in via ordinaria.

Questa è senz'altro una disparità di trattamento che va soppressa.

L'imposta globale o forfettaria, viola i principi fondanti della giustizia fiscale, tra i quali i più importanti sono il principio generale di uguaglianza e quello della capacità contributiva, ambedue riconosciuti come diritti fondamentali ed ancorati nella Costituzione federale (art. 8 e art. 127 Cost.). Secondo questi due principi ogni persona deve contribuire alle spese dello Stato in misura corrispondente ai mezzi che ha a disposizione. Ne deriva che lo Stato deve imporre nello stesso modo persone e gruppi che dispongono della stessa capacità contributiva.

Trattandosi di principi ricavati dai diritti fondamentali essi valgono non solo per le imposte federali ma anche per le imposte cantonali e comunali.

4.2 Aumento del costo della vita

Siamo sicuri che i facoltosi stranieri, che vorremmo attirare nel nostro Cantone mantenendo l'imposta forfettaria, portino solo benefici? Il rapporto di maggioranza si dilunga sull'indotto creato dai globalisti, e cita come esempio gli investimenti nel mattone. Non ci sembra un buon esempio, o almeno non per comprovare gli effetti positivi dell'immigrazione di ricchi stranieri.

La richiesta di appartamenti in proprietà da parte dei facoltosi globalisti ha fatto diminuire l'offerta di appartamenti in affitto. Lo squilibrio tra domanda ed offerta ha avuto come effetto un aumento del costo dell'alloggio. Tra agosto e settembre 2013 in Ticino il rincaro degli affitti, stando al portale homegate.ch, si è tradotto in un incremento dello 0,37%; su base annua, i prezzi sono aumentati di "un considerevole" 6,11% attestandosi a 107,7 punti. A livello nazionale, invece, a settembre i canoni d'affitto hanno subito una leggera flessione dello 0,09%.

Nel contempo l'eccessiva domanda in proprietà di beni immobiliari (appartamenti, case e terreni) ne ha fatto esplodere il prezzo. Un recente studio del Credit Suisse (<https://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=8C268F00-F278-4C12-9D021325C97F780D>) ha evidenziato una situazione più che preoccupante che sta creando una situazione di disuguaglianza anche nell'accesso alla proprietà. Attualmente nel Locarnese e nel Luganese, a causa dell'esplosione dei prezzi di terreni ed edifici ben **oltre le capacità del reddito locale, oltre due terzi delle economie domestiche** non hanno più le capacità finanziarie per accedere al mercato immobiliare. Non per comprarsi una villa con vista lago, ma nemmeno un semplicissimo appartamento.

Attirare i ricchi globalisti non è quindi sempre un bene per il paese. L'ufficio di statistica del Canton Ginevra ha rilevato che:

"l'écart moyen entre la somme que peut mettre un Suisse et une riche personne étrangère est de 17% pour un appartement à Genève. Cette différence s'accroît pour les villas et passe à 80%"³

³ <http://www.ge.ch/grandconseil/data/texte/in00149d.pdf> pag. 26/66

Questo scarto reddituale si traduce, anche da noi, in una maggiore possibilità di investimento ciò che fa aumentare il prezzo degli immobili.

4.3 Uno schiaffo alla solidarietà intercantonale

Al grido di “si salvi chi può” i Cantoni si lasciano andare ad una concorrenza fiscale vergognosa per uno stato federalista.

Per paura di perdere facoltosi contribuenti, si disattendono i principi di giustizia fiscale, seppure adottati di comune accordo a livello federale.

Se nessuno ha il coraggio di fare in modo che queste pratiche cessino, la pressione fiscale continuerà ad attenuarsi, ma solo a favore dei contribuenti benestanti.

Il gioco al ribasso colpisce lo stato medesimo a cui mancheranno i mezzi per far fronte ai suoi compiti di interesse pubblico. Chi ne pagherà le conseguenze sarà sempre la maggioranza della popolazione. L'aumento delle disuguaglianze è una minaccia per la coesione sociale.

4.4 Troppo facile aggirare la legge

È estremamente difficile, se non impossibile, per il fisco cantonale verificare che il dispendio annuale di un globalista corrisponda alla somma dichiarata. Per contro è facile per il globalista, esercitare un'attività lucrativa in Svizzera ma sfuggire all'imposizione ordinaria. Come ha rilevato un'inchiesta pubblicata sul Tages Anzeiger relativa al Cantone Nidvaldo, il reddito conseguito in Svizzera può essere pagato e amministrato tramite una filiale offshore domiciliata all'estero.

4.5 Abolire l'imposizione forfettaria è possibile. Zurigo lo ha dimostrato

Gli Zurighesi hanno votato l'abolizione dell'imposta forfettaria già nel 2009. Eppure il Cantone è ancora in piedi.

Il Cantone non ha registrato perdite fiscali anche se la metà dei globalisti se ne sono andati. Quello che non si dice è che la metà di quelli rimasti si sono trasformati in buoni contribuenti che pagano le imposte come tutti gli altri ed hanno compensato, se non superato, il gettito fiscale di quelli che sono partiti.

Stando alla consigliera di Stato Ursula Gut, responsabile delle Finanze cantonali, nel 2011 gli introiti fiscali sono stati di 530 milioni di franchi in più di quanto preventivato.

Il Canton Zurigo ci mostra che l'abolizione dei privilegi fiscali è possibile.

4.6 Chi vive bene in un paese, non scappa

Contrariamente a quanto scrive il relatore di maggioranza la fiscalità non è il primo criterio di scelta del luogo di residenza. È uno tra i tanti (sono 27) ma non certo il primo (si veda a tale proposito anche lo studio di economieuisse del giugno 2013: piazza fiscale svizzera, sfide e soluzioni, pag. 11) .

La garanzia della privacy, la tranquillità, la stabilità politica, le infrastrutture ferroviarie e stradali, la burocrazia snella, la serietà dei nostri istituti di banca, il sistema sanitario e quello scolastico sono tra i primi criteri di scelta di chi decide di stabilirsi in Svizzera e anche in Ticino.

La paura di un esodo massiccio dei globalisti è infondata, ed in ogni caso chi rimarrà o i nuovi arrivati compenseranno, tramite l'imposizione ordinaria, la perdita erariale.

Altri cantoni e altri stati, propongono già delle condizioni fiscali più vantaggiose delle nostre, eppure i ricchi contribuenti non sono partiti, anzi ne arrivano sempre di nuovi.

Del resto la tendenza in atto sul piano intercantonale - nel corso degli ultimi anni la tassazione forfettaria è stata abolita in 5 Cantoni e inasprita in altri 7 - le possibili ripercussioni in termini di gettito fiscale non dovrebbero essere di particolare rilievo.

Semmai le ragioni dell'esodo dei ricchi contribuenti va invece indagato nelle condizioni della mobilità e dello stato del nostro territorio. Intasamento delle strade e cementificazione del paesaggio hanno reso il Ticino un cantone dove è difficile vivere bene.

4.7 Modello OCSE

Chi sostiene l'imposizione forfettaria giustifica la disparità di trattamento fiscale con il criterio della praticabilità. In sostanza si argomenta che per le autorità fiscali sarebbe oltremodo difficoltoso accertare correttamente gli elementi di fonte estera dei cittadini stranieri senza attività lucrativa in Svizzera.

Questa argomentazione è insostenibile.

Infatti, già oggi l'autorità fiscale svizzera dispone degli strumenti per ottenere le informazioni necessarie per la corretta tassazione dei suoi contribuenti. *"L'art. 26 Modello OCSE, che la Svizzera ha ripreso nella maggior parte delle sue convenzioni di doppia imposizione, permette di ottenere, su richiesta, quelle informazioni che uno Stato reputa necessarie per poter applicare il suo diritto interno, segnatamente per poter accertare i redditi ed i patrimoni riferiti ai suoi contribuenti"* (Samuele Vorpe, L'imposizione secondo il dispendio tra passato, presente e futuro, pag. 759, RDAT II-2003).

Senza contare che una raccomandazione OCSE del gennaio 2012 chiede l'abolizione dell'imposizione secondo il dispendio in quanto diminuisce la base imponibile negli altri stati membri dell'OCSE (S. Vorpe, op. cit., pag. 756).

Anche l'Unione Europea ha lanciato uno studio per scoprire e sanzionare eventuali disparità di trattamento fiscale all'interno dei suoi stati membri (notizia del 21 gennaio 2014).

5. LA NUOVA LEGGE FEDERALE NON RISOLVE LA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FISCALE

La Legge federale sull'imposizione secondo il dispendio del 28 settembre 2012 non ci soddisfa.

Anche se le Camere federali hanno inasprito le condizioni a cui è subordinata l'imposizione forfettaria, *"continua a sussistere il problema di fondo ovvero quello attraverso il quale si concede la possibilità ad una determinata cerchia di contribuenti (facoltosi) di non dover inserire nella propria base imponibile i redditi di fonte estera"* (S. Vorpe, op. cit., pag. 760).

Inoltre, tenuto conto della norma transitoria prevista dalla Legge federale (5 anni dall'entrata in vigore prevista per il 1 gennaio 2016) l'attuazione dei nuovi criteri di imposizione si posticipano di 7 anni (2021) da oggi. Un tempo troppo lungo per rapporto alla necessità di porre rimedio ad una procedura di tassazione chiaramente discriminatoria nei confronti dei contribuenti tassati in via ordinaria.

Da ultimo *"suscita molte perplessità, proprio nell'ottica di inasprire l'imposizione secondo il dispendio, il fatto che il legislatore (federale) abbia completamente dimenticato di soffermarsi sulla*

necessità di includere nel calcolo di controllo la sostanza mobiliare estera dal momento in cui il contribuente decide di dichiarare i relativi redditi esteri al fine di ottenere i benefici convenzionali (CDI)" (S. Vorpe, op. cit. pag. 762).

6. CONCLUSIONI

Per tutte le ragioni sopra espresse, ritenuto che l'imposizione globale è discriminatoria e continuerà ad esserlo anche con l'entrata in vigore della legge federale, proponiamo a questo Gran Consiglio di accogliere l'iniziativa e di aderire alla proposta di decreto legislativo qui appresso formulato.

Per la minoranza della Commissione speciale tributaria:

Michela Delcò Petralli, relatrice
Garobbio - Guidicelli (con riserva)

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 27 maggio 2013 presentata nella forma generica da Matteo Pronzini (MPS);
- visto il rapporto 21 marzo 2014 della minoranza della Commissione speciale tributaria,

d e c r e t a :

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 13 cpv. 2

²Abrogato

II. - Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.